

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:

- a)** informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b)** formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c)** sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
- d)** azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- e)** rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;
- f)** messa a sistema delle esperienze già attive;
- g)** rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
- h)** dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

1 bis.

(ABROGATO)

(2)(3)

2. La Regione inoltre promuove:

a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;

b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.

3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.

Note:

1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

3 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.